

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
SOCIALE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Finalita’ della concessione

Il Comune di Sinnai, proprietario dell’impianto sportivoper le attività sportive e ricreative delal fine *di concorrere* in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative favorite dai complessi sportivi, *di realizzare* una gestione di servizi sociali “partecipata” con la collaborazione delle società e associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, che sono anche utilizzatori dei servizi, *di concorrere* alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività delle associazioni ed ottenere una conduzione economia degli impianti, *in armonia* con le disposizioni dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 e *in coerenza* con la deliberazione della Giunta comunale n°..... del *di approvazione del progetto di utilizzo dell’impianto e del programma di opere migliorative realizzato direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della sua durata*, ha ravvisato la necessità e l’opportunità di affidarne la gestione alla società sportivache svolge la sua attività nel centro sportivo, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere la gestione dell’impianto sportivo sulla base del seguente disciplinare:

L’anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____ in Sinnai nella sede dell’Ufficio del Dirigente del Comune di Sinnai

TRA

L’Amministrazione Comunale di Sinnai, C.F. 80014650925, rappresentata da _____ che interviene a titolo _____ e stipula per conto e nell’interesse della stessa Amministrazione in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge e dallo Statuto Comunale

E

La Società/Associazione Sportiva _____ con sede in Sinnai in Via _____ C.F. _____ che, per brevità, sarà di seguito denominata “Concessionaria” per la quale interviene il Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ autorizzato in virtù _____ depositato agli atti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede alla Società/Associazione Sportiva _____ con sede in Sinnai in Via _____ l'impianto sportivo _____ risultante dalla allegata omologazione all'uso della Federazione Sportiva, comprese le pertinenze e attrezzature inventariate presenti nel suddetto impianto, al fine di svolgere l'attività sociale e le attività sportive inerenti la propria Associazione e le attività eventualmente organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati, debitamente autorizzate dal concedente.

ART. 2
DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare l'impianto con le strutture annesse per impegni o manifestazioni sportive ed altre compatibili con la natura dell'impianto, dandone tempestiva comunicazione alla Concessionaria e concordando i tempi e le modalità di accesso al fine di non ostacolare l'attività sportiva, con particolare riferimento alle gare dei campionati ufficiali.

Nessun diritto potrà avanzare la Concessionaria per l'uso diretto dell'impianto da parte del Comune. Nei casi di cui al precedente comma, la Concessionaria sarà sollevata da ogni spesa inerente alla manifestazione e dai danni che dalla stessa dovessero eventualmente derivarne.

In occasione di manifestazioni richieste dal Comune, lo stesso si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni per la corretta utilizzazione dell'impianto alle quali è soggetta la stessa Concessionaria con la presente convenzione.

ART. 3
DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto sportivo oggetto della convenzione è costituito da:

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato di idoneità, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo e la Concessionaria prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'Organizzazione delle attività ammesse compete alla Concessionaria e deve essere improntata a criteri d'efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

La Concessionaria si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

La Concessionaria si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalle generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 5 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La Concessionaria deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza.

In occasione di manifestazioni, di gare di campionato, deve provvedere a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti.

ART. 6 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

La Concessionaria non può sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione.

Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto e delle strutture senza il consenso scritto dal Comune.

**ART. 7
BAR RISTORO E PUBBLICITÀ**

La Concessionaria può esercitare la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. Può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, il servizio di bar/ristoro all'interno dell'impianto.

**ART. 8
SEDE SOCIALE**

La Concessionaria può proporre a proprie spese la sistemazione o l'edificazione (compresi gli oneri di urbanizzazione) all'interno dell'impianto sportivo della sede sociale o circolo per tutta quella serie d'attività che renda la struttura utilizzabile e vivibile per tutti i giorni della settimana e durante la giornata.

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, anche per estinzione o scioglimento dell'associazione, la struttura della sede sociale o circolo è acquisita al patrimonio del Comune senza nessuna compensazione per la concessionaria.

**ART. 9
DOVERI DELLA CONCESSIONARIA**

La Concessionaria dovrà provvedere:

- a) alla pulizia dei locali dello spogliatoio, degli spalti, dell'area interessata alla pratica sportiva e relative pertinenze, alla segnatura del campo di gioco;
- b) alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture concessi – escluso il terreno di gioco – nei limiti di quanto previsto al successivo art. 11;
- c) all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
- e) alla tutela sanitaria di tutti i praticanti l'attività sportiva ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982;
- f) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in proseguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra la Concessionaria medesima e i propri collaboratori;
- g) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;

- h) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- i) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- j) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- k) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette in base alle tariffe determinate, per le attività compatibili con l'impianto sportivo;
- l) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94 e s.m.i.);
- m) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato

ART. 10
OPERE DI MIGLIORIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessionaria dovrà provvedere a proprie spese (compresi gli oneri di urbanizzazione) alla realizzazione delle seguenti opere di miglioria dell'impianto sportivo sulla base della proposta progettuale di utilizzo dell'impianto approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n°..... del, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni da parte dell'organo comunale dell'Ufficio tecnico

.....
.....
.....

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, anche per estinzione o scioglimento dell'associazione, le opere di miglioria realizzate restano di proprietà del Comune senza nessuna compensazione per la Concessionaria.

ART. 11
MANUTENZIONE ORDINARIA

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto:

- a) manutenzione delle aree inerbite limitrofe al terreno di gioco e pertinenze, manutenzione dell'alberatura dell'impianto sportivo;
- b) tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- d) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, di lampade, (escluse quelle del campo da gioco), interruttori, punti prese e valvole;

- f) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili dell'area di attività sportiva, quali: panchine, porte da gioco, reti etc.

La Concessionaria permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, Funzionari ed incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari: tali decisioni saranno comunicate con congruo preavviso rispetto all'attuazione dei lavori.

La Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione comunale, e per conoscenza alla Commissione comunale allo Sport, una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta.

ART. 12

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- a) manutenzione della superficie di gioco;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua potabile e per irrigazione, combustibile per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda;
- c) sostituzione lampade dei fari, del parcheggio e riparazione impianto di illuminazione campo di gioco;
- d) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribune, spogliatoio e pertinenze;
- e) interventi di manutenzione straordinaria fondo campo di gioco, taglio erba, concimazione e diserbo, bucatore e arieggiatura;
- f) lavori di manutenzione ordinaria non elencati nell'art. 11, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare;

La Concessionaria qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi tra quelli di cui all'art. 11, che rivesta carattere d'urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare la Concessionaria a provvedere direttamente.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Concessionaria, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

**ART. 13
RESPONSABILITÀ**

La Concessionaria è responsabile di eventuali danni e incidenti derivanti dallo svolgimento delle gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo. La Concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente concessione.

A tal fine, è a carico della Concessionaria la stipula di apposita polizza per la responsabilità civile derivante alla stessa Concessionaria dall'esercizio della propria attività all'interno della struttura, in qualità di conduttore, che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

**ART. 14
RESPONSABILITÀ PER LA CUSTODIA DEI VALORI**

L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

**ART. 15
VIGILANZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI**

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, la Concessionaria provvederà al personale di vigilanza ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, la Concessionaria dovrà richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

**ART. 16
DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia di eventuali danni di qualunque genere che possano verificarsi all'impianto e alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, la Concessionaria, all'atto della stipula della presente convenzione, deve versare un deposito cauzionale di Euro _____ anche tramite polizza fidejussoria, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso degli impianti, calcolato in base ai parametri di riferimento della deliberazione della Giunta comunale n° 165 del 09/12/2009.

ART. 17
CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Oltre che per la scadenza del termine finale, per il disfacimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'associazione concessionaria, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto di seguito previsto:

1. viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine di quindici giorni nei seguenti casi:
 - a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - b) cessione della concessione.

2. la concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) per il venir meno della fiducia nei confronti della concessionaria, per fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità della presente convenzione.

3. la concessione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per la concessionaria:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e) inadempienza all'attuazione del programma di miglioria dell'impianto concordato per la concessione;
 - f) chiusura non autorizzata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un anno.

La Concessionaria ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra alla stessa non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto alla concessionaria solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale almeno due mesi prima.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla Concessionaria in caso di decadenza, revoca, risoluzione o recesso della concessione per i motivi su indicati.

ART. 18
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, la Concessionaria si obbliga a devolvere il suo patrimonio al Comune per fini di pubblica utilità. Tale specifica clausola deve essere prevista nello statuto della società o associazione sportiva.

ART. 19
RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione comunale dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato d'usura di tutti i beni concessi:

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per la Concessionaria l'obbligo del risarcimento.

ART. 20
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Sinnai e la Concessionaria è competente il Foro di Cagliari.

ART. 21
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia e le norme contenute nel Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali.